



*Mons. Erio Castellucci*

Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola  
Amministratore Apostolico di Carpi

Prot. n. 215/2019-C

## **REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA AI DOCENTI "SPECIALISTI" NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELL'ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA**

Considerata l'opportunità di definire la procedura per il conferimento dell'idoneità ai docenti "specialisti" di Religione Cattolica che ne facciano richiesta

**si dispone quanto segue:**

1. L'idoneità all'insegnamento della religione cattolica (IRC), in ottemperanza ai cann. 804 e 805 del CIC, attesta che il docente di religione è in possesso di:

a) retta dottrina (conoscenza adeguata dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico);

b) abilità pedagogica (competenza pedagogica, metodologica e didattica adeguata ai differenti ordini e gradi di scuola);

c) testimonianza di vita cristiana (coerenza con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale e nel proficuo inserimento nella vita della comunità parrocchiale e diocesana). Per quanto riguarda l'idoneità, infatti, il can. 804 del CIC. parla esplicitamente di "*testimonianza di vita cristiana*" e nella nota CEI. "*Insegnare religione cattolica oggi*" del 1991 si legge (§22): "*Il riferimento che l'insegnamento della religione cattolica deve necessariamente avere con il vissuto religioso testimoniato dalla comunità cristiana comporta che il docente di religione sia non solo oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede e di vita cristiana*". A tale scopo verranno richieste notizie al parroco della parrocchia di riferimento e ad altri sacerdoti o laici che il candidato indicherà come propri referenti.

2. La procedura per il conferimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica ai docenti "specialisti" nelle scuole di ogni ordine e grado dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola viene attivata dopo aver sottoposto all'Ordinario del luogo le reali esigenze orarie rilevate dall'Ufficio Diocesano sul territorio, desunte dalle richieste delle scuole e confermate, per quanto riguarda le scuole statali, dall'Ufficio scolastico Territoriale di Modena.

3. Per il conferimento dell'idoneità all'IRC vengono indette specifiche prove di verifica mediante elaborati scritti e/o colloqui, finalizzate all'accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, di un'adeguata professionalità docente concernente la padronanza

dei contenuti dottrinali relativi alla disciplina e di precise competenze pedagogico-didattiche.

4. L'ufficio Diocesano per l'IRC provvederà ad accertare, per ciascun candidato:

a) la residenza anagrafica in uno dei Comuni della Diocesi;

b) il possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dall'Intesa tra il MIUR e la CEI, Intesa DPR 175/2015 §4;

c) il possesso del requisito di "testimonianza di vita cristiana" richiesto dal can. 804 §2 del CIC nonché del possesso di maturità umana e relazionale. La documentazione di cui trattasi ha carattere di particolare riservatezza e come tale sarà presa in consegna e custodita dall'Ordinario diocesano.

5. La documentazione allegata dal candidato all'istanza o dallo stesso auto-certificata, con riserva di acquisire agli atti copia autentica nelle forme di legge, e la documentazione di cui al precedente art. 4, saranno esaminate dall'Ufficio Scuola Diocesano e dall'Ordinario diocesano che si pronuncerà – in via definitiva e inappellabile – sull'ammissione di ciascun candidato alle prove d'esame successivo.

6. Le prove d'esame consistono in una prova scritta e/o in una prova orale.

7. La commissione preposta allo svolgimento delle prove d'esame è nominata dall'Ordinario diocesano.

8. Per ciascuna prova d'esame la commissione esprime il giudizio di "ammesso" o "non ammesso". Il giudizio di non ammissione è riferito ad uno degli ambiti di cui al punto 1. Al termine della procedura d'esame i candidati che hanno superato tutte le prove vengono dichiarati "idonei all'IRC", senza l'attribuzione di uno specifico punteggio.

9. I giudizi assegnati dalla commissione sono definitivi e inappellabili.

10. Il Direttore dell'Ufficio Diocesano per l'IRC è autorizzato ad adottare, di volta in volta, tutti gli atti necessari per lo svolgimento della procedura prevista, a partire dal bando di indizione alla definizione del programma d'esame e all'approvazione degli elenchi degli aspiranti che conseguono l'idoneità.

11. La presentazione, da parte degli aspiranti, delle istanze di ammissione alla procedura per il conferimento dell'idoneità implica la preventiva, tacita e incondizionata accettazione delle norme che regolano la procedura stessa e dei risultati conseguiti.

12. L'Ufficio Diocesano per l'IRC è autorizzato a riscuotere dagli aspiranti, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, il versamento di un contributo, che sarà determinato di volta in volta, a copertura delle spese necessarie per lo svolgimento della procedura stessa.

Modena, dalla Residenza Arcivescovile, il giorno 5 novembre 2019



*Erio Castellucci*  
† Erio Castellucci  
Arcivescovo Abate

IL CANCELLIERE  
*don M. Denisiuk*